



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati

dott. Giovanna Guarino	Presidente
dott. Nicoletta Giammarino	Consigliere rel.
dott. Nunzia Tesone	Consigliere

all'esito della camera di consiglio del 18.9.2023, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 495/21 del Ruolo Previdenza vertente

TRA

INPS in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti, Ida Verrengia, Erminio Capasso, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis, Vincenzo di Maio e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Napoli via De Gasperi n. 55

Appellante

E

Marzano Eleonora rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Mastellone con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16 c/o lo studio Abbamonte

Appellato

E

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI

Con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, Marzano Eleonora deduceva:

di aver ricevuto in data 17.1.2017 l'avviso di addebito n. 3282016000780882300 per il pagamento di € 562,64 a titolo contributi dovuti Gestione Separata per l'anno 2009

di aver ricevuto in data 17.1.2018 l'avviso di addebito n. 328201700052196 61 000 per il pagamento di € 4.503,13 a titolo di contributi Gestione separata per l'anno 2010

Il ricorrente eccepiva:

1. la illegittimità della iscrizione per insussistenza dei presupposti normativi, avendo provveduto a pagare il contributo integrativo (cd. di solidarietà) alla Cassa di pertinenza in ragione della iscrizione all'Albo professionale;

2. la prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, per cui già maturata al momento della notifica delle comunicazioni di iscrizione alla Gestione Separata;

3. la illegittimità delle sanzioni applicate.

Tanto premesso, Marzano Eleonora concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione separata per gli anni in questione e la non debenza dei crediti portati nei provvedimenti impugnati a titolo di contributi e sanzioni, in subordine la prescrizione dei crediti dell'INPS.

Con sentenza n. 601/2019 il GL dichiarava:

a) legittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione separata per gli anni di cui si controverteva (2009 e 2010)

b) maturata la prescrizione in relazione all'anno 2009 in quanto, individuato quale dies a quo la data di scadenza per il versamento del saldo, ossia il 16.6.2010, evidenziato che per l'anno 2009 tale scadenza era stata prorogata al 6.7.2010, senza maggiorazioni, con il D.P.C.M. 10 giugno 2010 per "soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore", rilevato che parte ricorrente beneficiava del c.d. regime dei minimi per cui non era soggetto agli studi di settore e quindi non le si applicava la proroga prevista, al momento del primo atto interruttivo, intervenuto in data 05.07.2015, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 16.6.2010, era già maturato

c) non maturata la prescrizione in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 poiché il termine di pagamento del saldo, inizialmente stabilito al 16 giugno 2011, era stato prorogato dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, sino al 06.07.2011, pertanto, nel momento in cui era intervenuto il primo atto interruttivo, in data 06.07.2016, la prescrizione quinquennale non era decorsa; illegittime le sanzioni applicate essendo configurabile la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lettera a) della legge 388/2000, per la quale non era richiesto il dolo specifico di evasione, e non quella di cui alla lettera b) della medesima norma, applicata dall'INPS

Con ricorso proponeva appello l'INPS ed eccepiva:

- che erroneamente il Giudice di primo grado aveva fatto decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei contributi Inps dalla data di scadenza del pagamento dei contributi anno 2009, ovvero dal 16.06.2010, senza tener conto della data di presentazione della dichiarazione dei redditi
- che erroneamente il G.L. non aveva ritenuto configurabile nel caso di specie la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c

- che la sentenza di primo grado andava pure riformata laddove aveva ritenuto che la proroga del pagamento dei contributi anno 2009 al 06.07.2010 si applicasse solo ai contribuenti assoggettati agli studi di settore con esclusione dei contribuenti minimi
- che la sentenza andava riformata laddove aveva dichiarato eccessivo il regime sanzionatorio della evasione, ritenendo erroneamente applicabile nel caso di specie il regime della omissione ex legge 388/2000 art. 116 comma 8 lettera a)

Si costituiva Marzano Eleonora e, riportandosi alle eccezioni già formulate con i ricorsi introduttivi, chiedeva il rigetto dell'appello.

All'esito camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato.

In ordine ai contributi relativi all'anno 2009, in ossequio al principio della ragione più liquida, va esaminata innanzitutto la censura formulata dall'Istituto appellante a quella parte della sentenza che ha ritenuto non applicabile alla Marzano la proroga al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, disposta con il D.P.C.M. 10 giugno 2010 per "soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore", in quanto beneficiando la ricorrente del cd regime dei minimi, non era soggetta agli studi di settore e quindi non le si applicava la proroga prevista.

Tale censura è fondata in quanto la Corte di Cassazione, con vari interventi, e di recente con ordinanza del 10.11.2022 ha evidenziato che: "3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2011, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata);

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal G.L., l'INPS ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale anche per i contributi dell'anno 2009 in quanto andava considerato quale dies a quo la data di scadenza per il pagamento dei contributi dell'anno 2009,

prorogata dal DPCM del 10.6.2009 al 6.7.2010. Invero, come precisato dalla Corte di Cassazione, la proroga prevista dal DPCM richiamato si applica anche ai contribuenti estranei agli studi di settore, estendendo il Decreto la sua portata a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, quindi anche alla Marzano.

Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di illegittimità delle sanzioni applicate sollevata dalla Marzano con il ricorso introduttivo e reiterata con la memoria di costituzione in questo grado unitamente all'ultimo motivo di appello dell'INPS riguardante proprio la ritenuta illegittimità delle sanzioni limitatamente all'anno 2010.

L'appellata si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 116, I. n. 388/2000 per avere l'Istituto ritenuto che le somme aggiuntive andassero ragguagliate all'ipotesi di evasione e non di omissione contributiva. La censura è fondata in relazione ad entrambi gli anni oggetto di esame.

la Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/22, dopo aver affermato che l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, è una disposizione genuinamente di interpretazione autentica, ha tuttavia evidenziato che l'esercizio della funzione legislativa con disposizioni di interpretazione autentica, che siano realmente tali, può richiedere che si debba tener conto dell'affidamento scusabile, in precedenza riposto dai destinatari delle stesse nella interpretazione diversa da quella successivamente fissata dal legislatore.

Nella fattispecie in esame, inizialmente la Corte di cassazione – in alcune pronunce precedenti l'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011– era apparsa univocamente orientata ad affermare un'interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non avrebbe trovato applicazione nel caso di attività professionale forense, sussistendo già una specifica cassa di previdenza con una relativa regolamentazione speciale dell'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi. L'affidamento in questa interpretazione trovava, quindi, l'avallo della giurisprudenza di legittimità e, in ragione di ciò, assumeva una connotazione più pregnante, di cui il legislatore non poteva non tener conto nel momento in cui ha introdotto la disposizione di interpretazione autentica in esame. Prima di quest'ultima, il comportamento dell'avvocato con un reddito (o un volume d'affari) “sottosoglia”, che ometteva di iscriversi alla Gestione separata e che poi sarebbe risultato essere “inadempiente” per effetto della disposizione di interpretazione autentica censurata, trovava una scusante proprio nei primi arresti della giurisprudenza di legittimità.

Ciò premesso, ha osservato la Corte Costituzionale che la *reductio ad legitimitatem* della norma censurata può essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile

con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.

In questi limiti la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata. Applicando al caso in esame la sentenza 104/22, le sanzioni applicate dall'INPS nei confronti di Marzano Eleonora per l'omessa iscrizione alla Gestione Separata e il conseguente omesso versamento dei relativi contributi per l'anno 2009 e 2010 vanno annullate, come ha già disposto il giudice di prime cure sebbene solo per l'anno 2010.

In conclusione, in riforma del capo I della sentenza di primo grado va dichiarata la nullità dell'avviso di addebito n. 3282016000780882300 relativo ai contributi dovuti alla G.S. per l'anno 2009 e condannata Marzano Eleonora a pagare la minor somma di euro 381,16 (pari alla somma di euro 562,64 oggetto dell'avviso di addebito opposto meno l'importo di euro 181,48 corrispondente alle sanzioni applicate); vanno invece confermati i capi II e III della sentenza impugnata.

Per quanto concerne le spese del doppio grado di giudizio, vista la complessità delle questioni affrontate, ed essendo stata risolutiva nella decisione della vicenda anche la recentissima sentenza della Corte costituzionale, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte così provvede:

accoglie parzialmente l'appello dell'INPS e, per l'effetto, in riforma del I capo della sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'avviso di addebito n. 3282016000780882300 e condanna Marzano Eleonora a pagare la minor somma di euro 381,16 oltre interessi come per legge;

conferma i capi II e III della sentenza impugnata;

compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Napoli, 18.9.2023

L'estensore

Nicoletta Giammarino

Il Presidente

Giovanna Guarino